

VERBALE SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
giorno 21/02/2026

Oggi giorno ventuno del mese di febbraio nell'anno duemilaventisei alle ore dieci e trenta, presso la Parrocchia di Saronno - Viale Prealpi, 17 - Saronno - si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Associazione "AIUTI TERZO MONDO" - Onlus, a seguito di comunicazione inviata a tutti i soci.

Si deve discutere e deliberare sul seguente

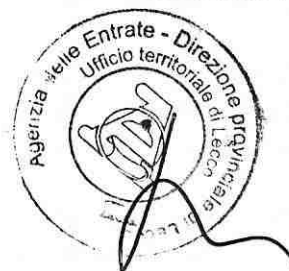
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto e modifica del nome per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Organizzazione di Volontariato (ODV);
- 2) Illustrazione del percorso di adesione dell'Associazione al RUNTS;
- 3) Variazione sede sociale;
- 4) Varie ed eventuali.

All'ora indicata sono presenti 24 soci su 31 iscritti e, specificatamente, nelle persone:

- 1) Aceto Laura
- 2) Andrian Silvio
- 3) Banfi Federica
- 4) Brambilla Carlo
- 5) Corti Giuseppe
- 6) Faggion Valerio
- 7) Garavaglia Emanuele
- 8) Gibillini Gabriele
- 9) Lanza Paola
- 10) Libralon Chiara
- 11) Palumbo Valentina
- 12) Pedrolì Elisa
- 13) Perlotti Franca
- 14) Pirota Deanna
- 15) Rabassini Andrea
- 16) Ratti Bruno
- 17) Ratti Miriam
- 18) Ratti Petra
- 19) Ratti Rita
- 20) Reda Alessandro Renato
- 21) Strazzi Corinne Marie
- 22) Strazzi Oscar
- 23) Topler Timea
- 24) Torri Raffaele

REGISTRATO A LECCO IL 4/3/26
N° 123 SERIE 3
VERSATE E. ESENTA
DI CUI E. _____ (SANZIONE)
E. _____ (INTERESSI)



A norma dello Statuto e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza la Sig.ra Ratti Miriam, la quale invita il Sig. Ratti Bruno a fungere da segretario.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, in quanto legalmente convocata e regolarmente costituita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, essendo presenti almeno i due terzi degli aventi diritto.

Dopo un excursus sulla vita dell'associazione e sull'importanza di poter continuare ad operare nei paesi dove siamo presenti, esposta dal nostro socio missionario Oscar Strazzi, il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e da inizio alla trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Al punto 1) Approvazione del nuovo Statuto e modifica del nome per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Organizzazione di Volontariato (ODV)

Al punto 2) Illustrazione del percorso di adesione dell'Associazione al RUNTS

Il Presidente spiega come l'obbligo di adeguamento delle Onlus al Codice Terzo Settore, D. Lgs. n° 117/2017, ha avuto un'entrata in vigore graduale protrattasi per diversi anni, con un regime transitorio durato fino al 31/12/2025.

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il regime fiscale definitivo per gli enti del Terzo settore (ETS), e il regime delle ONLUS è quindi venuto a cessare.

Tuttavia gli enti ancora iscritti all'anagrafe ONLUS hanno tempo sino al 31 marzo 2026 per trasformarsi in ETS, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In caso di mancata iscrizione perderebbero le agevolazioni delle ONLUS e rientrando nel regime civilistico e tributario ordinario e dovendo devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti.

La nostra associazione (ancora Onlus), dopo questi anni di regime transitorio, durante i quali si è compreso e valutato come meglio conformarsi alla normativa del Terzo Settore, al fine di poter continuare a sostenere al meglio i propri missionari e poter quindi proseguire nella realizzazione dei vari progetti a sostegno dei paesi più poveri, deve pertanto trasformarsi in ETS e, nello specifico, in "Organismo di Volontariato" (ODV).

Grazie alla collaborazione di figure professionali vicine ed amiche all'associazione, un Avvocato e un Commercialista, è stato redatto il nuovo Statuto, che si adatta alle nuove norme e agli scopi dell'associazione.

Il Presidente quindi, dopo aver ricordato all'Assemblea l'obbligo da parte dell'associazione di adeguarsi alle norme del D. Lgs. n° 117, del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore - entro il 31.03.2026, presenta ai soci la bozza del nuovo Statuto, chiarendo la necessità di modificare la denominazione da "Aiuti Terzo Mondo" - Onlus ad "**Aiuti Terzo Mondo**" - ODV e di procedere, una volta modificato lo statuto, alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente specifica che l'Associazione, per il perseguimento degli scopi associativi, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e, pertanto, si configura come "Organismo di Volontariato", con l'acronimo ODV.

A questo punto il Presidente, dopo aver risposto alle richieste di chiarimenti, invita l'Assemblea ad esprimersi sulla modifica dello statuto e sull'iscrizione al RUNTS.

L'Assemblea, dopo breve ulteriore consultazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo Statuto (qui allegato, quale parte sostanziale ed integrante del presente atto) redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 - Codice Terzo Settore;

di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS quale Organismo di Volontariato ODV acquisendo formalmente la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con la data di iscrizione e conferisce mandato alla presidente Miriam Ratti di completare tutte le pratiche burocratiche ed amministrative necessarie per l'iscrizione al RUNTS, conferendole altresì ogni necessario potere

per apportare eventuali ulteriori modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con facoltà di porre in essere tutto quanto necessario o anche solo opportuno ai fini della predetta iscrizione.

Al punto 3) Variazione sede sociale

Il Presidente, comunica brevemente che, come già anticipato nella seduta assembleare del 11.04.2025, il Consiglio direttivo nel 2025 ha dato mandato al Presidente di ricercare un appartamento da acquistare coi fondi accantonati, dove trasferire la sede dell'Associazione. Dopo ampia ricerca e in pieno coordinamento con tutto il Consiglio, si è formalizzata una proposta di acquisto di un appartamento. L'immobile è sito in Valmadrera, via Casnedi 44/46 e la proposta di acquisto formulata è stata accettata dai promissari venditori concludendo quindi un preliminare di vendita. La stipula dell'atto definitivo e la conclusione dell'iter di acquisto è vincolata all'approvazione del nuovo Statuto e alla relativa registrazione dell'Associazione al RUNTS.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra e di tutta l'attività svolta dalla Presidente così come supportata da tutto il Consiglio, e ringrazia per le ricerche e gli sforzi fatti.

Al punto 4) Varie ed eventuali.

A questo punto, essendo l'ordine del giorno esaurito e nessuno chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore tredici e dieci, previa stesura, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Ratti Miriam

Ratti Miriam

IL SEGRETARIO
Ratti Bruno

(Bruno) Bruno Ratti

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "AIUTI TERZO MONDO" - ODV

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, MODIFICA DEL NOME, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ.

1.1. L'associazione "AIUTI TERZO MONDO" - ODV, con sede nel Comune di Valmadrera(LC), è sorta per iniziativa di alcuni soci fondatori nel novembre 1994 con il nome originario di "Aiuti Terzo Mondo", con lo scopo di sostenere e favorire la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo per e nei Paesi in via di Sviluppo ispirati al principio di solidarietà tra i popoli e di diffondere e sensibilizzare alla cultura della cooperazione allo sviluppo, raccogliendo fondi e promuovendo diverse iniziative sul territorio.

L'associazione, già ONLUS con denominazione "AIUTI TERZO MONDO" -ONLUS, costituita da un numero di soci non inferiore a sette come statuito dal D.lgs. 117/2017, delibera la propria trasformazione in Organizzazione di Volontariato (ODV), ed assume la denominazione di "AIUTI TERZO MONDO" - ODV.

Il presente Statuto viene quindi adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della



REGISTRATO A LECCO IL 4/3/26
N° 123 SERIE 3
VERBALE ENTE
DOLIC (SANZIONE)
C. (INTERESSI)

qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione dell'Ente in "AIUTI TERZO MONDO" - ODV.

L'uso degli acronimi ODV ed ETS è sospensivamente condizionato all'iscrizione nell'apposita sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di tale iscrizione l'associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, gli acronimi "ODV" (o "Organizzazione di Volontariato") e "ETS" (o "Ente del Terzo Settore").

1.2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Valmadrera (Provincia di Lecco). Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'associazione all'interno dello stesso Comune, deliberato dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte dell'Organo Amministrativo.

È possibile istituire sedi secondarie in Italia e aprire rappresentanza all'estero per il raggiungimento degli scopi istituzionali, previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ.

2.1. L'associazione "AIUTI TERZO MONDO" - ODV è un'associazione non commerciale, di diritto privato, di ispirazione cristiana, che si richiama al messaggio evangelico che invita a prendersi cura dei più bisognosi, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'associazione è apolitica, apolitica ed indipendente, non persegue fini di lucro, né direttamente né indirettamente. È fatto espresso divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle proprie attività ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e/o collaboratori, agli amministratori o componenti gli organi sociali anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.

3.1. L'associazione, nel perseguire le finalità sopra indicate, esercita in via esclusiva o principale in favore di terzi le attività di interesse generale

nei settori ed ambiti di cui all'art. 5) comma 1, lettere e), i), n), o), u) del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e precisamente:

I) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'art. 5 lettera "u" del D.Lgs. 117/2017);

II) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5 lettera "n" del D.Lgs. 117/2017);

III) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5 lettera "i" del D.Lgs. 117/2017);

IV) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commer-

cio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ai sensi dell'art. 5 lettera "o" del D.Lgs. 117/2017);

V) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ai sensi dell'art. 5 lettera "e" del D.Lgs. 117/2017).

3.2. Per realizzare i propri scopi l'associazione, in particolare, si propone di:

- organizzare incontri pubblici nelle scuole, negli oratori e nelle comunità al fine di sensibilizzare le persone, ed in particolare i giovani, sul tema

della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione alla cittadinanza globale, del sostegno a distanza e della promozione di progetti di sviluppo sostenibile, della tutela e difesa dei "beni comuni" e delle risorse naturali della Terra, secondo i principi della solidarietà e cooperazione tra i popoli;

- organizzare iniziative di raccolta fondi per finanziare i numerosi progetti in ambito sanitario, educativo, scolastico, alimentare e di lotta alla povertà promossi sul campo nei paesi in via di sviluppo;

- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi di cooperazione internazionale anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di Sviluppo;

- attuare interventi per migliorare la condizione minorile e femminile, attraverso programmi di sviluppo culturale e sociale dei minori e della donna con la loro diretta partecipazione.

3.3. Le attività di cui sopra sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 33, comma 1, del D.LGS. 117/2017 e s.m.i.

3.5. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale e comunque sempre nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017.

3.6. L'associazione può aderire a reti associative e organizzazioni operanti in specifici ambiti di interesse. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in precedenza indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.LGS. 117/ 2017 e relativi

provvedimenti attuativi.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti tra i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 AMMISSIONE

6.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che avendo presentato domanda di ammissione dichiarano di essere interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, di condividere lo spirito e gli ideali dell'associazione e di essere disponibili a impegnare il loro tempo e le loro capacità gratuitamente e volontariamente per consentire la realizzazione degli scopi dell'associazione.

6.2. Possono aderire all'associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'articolo 32, comma 2, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

6.3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal rigetto comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che sulla questione si pronunci in via definitiva l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.4. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

6.5. Sono soci tutti coloro che, avendo presentata domanda ed essendo stati ammessi, pagano annualmente la quota associativa.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. Ciascuno socio ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'asso-

ciazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 21.5 del presente statuto.

7.2. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il perseguimento degli scopi associativi;

c) versare la quota associativa.

7.3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata per l'importo ed entro il termine proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

7.4. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, esclusione o scioglimento (nell'ipotesi di altro ente del Terzo settore).

8.2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive dal momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dai regolamenti interni o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione stessa.

La delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere immediatamente comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può chiedere, con raccomandata a.r. o Pec inviata al Presidente dell'associazione, che sull'esclusione deliberi l'Assemblea degli associati. L'Assemblea, entro 60 giorni dalla conoscenza della richiesta, delibera

dopo aver ascoltato, nella garanzia del pieno contraddittorio, gli argomenti difensivi proposti dall'interessato.

ART. 9 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

9.1. Sono volontari coloro che, associati o non associati, prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

9.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea tenuto conto delle disposizioni di legge in materia. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

svolgimento delle loro funzioni.

9.3. Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi del D.lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.4. I volontari devono essere iscritti in un apposito registro, secondo le disposizioni vigenti.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

10.1. Gli organi dell'associazione sono:

- A) l'Assemblea dei soci,
- B) il Consiglio Direttivo,
- C) il Presidente,
- D) l'Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi in cui ricorrono i presupposti per la loro nomina.

10.2. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possano tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'associazione garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

11.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

11.3. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto. Sono ammessi al voto coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea risultano iscritti nel libro degli associati.

11.4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

11.5. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, fino ai limiti di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore avviene secondo il criterio della proporzionalità ed è definito nel regolamento interno.

11.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.7. L'Assemblea può tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accer-

tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

12.1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, determinando previamente il numero dei componenti;
- b) eleggere direttamente, scegliendo tra i Consiglieri eletti, il Presidente;
- c) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) discutere e approvare il bilancio annuale e il programma di attività per l'anno successivo.
- e) approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamen-

ti contrari allo statuto o alla legge.

g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio.

h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dal presente statuto alla sua competenza;

m) deliberare sulle modifiche dello statuto;

n) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati oppure da almeno un terzo

(1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

13.3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per la riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o e-mail o con altro mezzo anche elettronico che consenta di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Nello stesso avviso può essere anche indicata anche la data per la seconda convocazione che deve avvenire almeno 24 ore dopo.

ART. 14 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

14.1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega scritta.

14.2. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

14.3. Per le delibere in merito alle modificazioni dello statuto, alla trasformazione, fusione o alla

scissione dell'associazione l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.4. Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

14.5. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

14.7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.8. I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'asso-

ciazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano l'associazione e tutti gli associati.

ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I suoi membri durano in carica 3 (tre) anni fino all'approvazione del bilancio del terzo anno di carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato eletto direttamente dall'Assemblea, e il Vicepresidente.

15.2. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 - ter del Codice civile.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

15.4 I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

15.5. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio della funzione. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manca, si dovrà procedere all'elezione del sostituto nella prima Assemblea degli associati utile. I componenti nominati in sostituzione scadono con gli altri componenti originari del Consiglio.

Se cessano dalla carica più della metà dei componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo per i soli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di due terzi (2/3) degli associati.

ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altro Organo sociale.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, il Vicepresidente e, se necessario, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale;
- f) predispone annualmente il bilancio di esercizio e

lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;

g) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;

h) conferisce procure generali e speciali nelle forme e nei limiti previsti dalla legge curandone la pubblicità;

i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto delle norme inderogabili di legge;

l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

m)riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;

n) delibera in merito all'esclusione dei soci;

o) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

p) propone l'ammontare della quota associativa annuale;

q) assumere ogni altra decisione, non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio e del programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea o, comunque, quando ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente almeno cinque (5) giorni prima della riunione stessa mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

17.3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

17.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono vali-

damente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso.

17.5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

17.6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, allo scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Ogni consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

17.7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea degli associati dall'art.11 dello Statuto.

ART. 18 IL PRESIDENTE

18.1. Il Presidente, se non è eletto direttamente dall'Assemblea, è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilan-

cio del terzo anno di carica e può essere rieletto.

18.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepre-

sidente.

18.4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Gestisce la tenuta dei libri sociali, compreso il libro dei volontari, garantendone libera visione all'associato che lo richieda con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

20.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

20.2. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

20.3. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui

all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 117 del 2017.

20.4. Al superamento dei limiti previsti dalla Legge, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

21.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

21.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e/o del Segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti

a cura dell'organo a cui si riferiscono.

21.3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno, i risultati di eventuali votazioni.

21.4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

21.5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste all'articolo 79, comma 2, D. LSG. 117/2017;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 1, D. LGS. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi, organizzati professionalmente, per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23 SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO

23.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. L'associazione redige e approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla Legge.

23.2. L'associazione, se ne ricorre l'obbligo, redige il bilancio sociale nelle forme previste dalla Legge.

23.3. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, nei termini di Legge.

ART. 24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Con la medesima delibera l'Assemblea stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione che, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto - previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1, del D.LGS. 117/2017 e salva diversa disposizione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.LGS. 117/2017 e s.m.i..

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Presidente - *Miriam Ratti*

Ratti Miriam



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LECCO

UFFICIO TERRITORIALE DI: LECCO

Registrazione di Atto Privato

Il 04/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNB, serie 3, numero 123

data di stipula: 21/02/2026

ident.vo telematico: TNB26L000123000QH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92019620134				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



FIRMA SU DELL
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

